

INCOSTITUZIONALE LA LEGGE FORNERO SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2012 E 2013

Nel corso dell'Assemblea della nostra Associazione, tenutasi sabato 23 maggio u.s., l'Avv. Iacoviello, nostro consulente legale in materia previdenziale, ha ampiamente argomentato e illustrato la sentenza della Consulta con riferimento al blocco della perequazione istituito dalla Legge Fornero. Ha anche commentato la situazione venutasi a creare, pur non essendo ancora ben a conoscenza dei provvedimenti che il Governo intenderà prendere in merito, suggerendo l'opportunità di una vigile attesa degli stessi onde poter fornire agli interessati indicazioni corrette sul comportamento da seguire successivamente.

Nel momento dell'attesa è però importante evitare la caduta in prescrizione per gli anni a cui il provvedimento si riferisce. L'Associazione, pertanto, pur non intendendo sollevare casi di conflittualità, non può non suggerire agli associati almeno di tutelarsi inviando agli Enti interessati apposita lettera di sospensione dei termini di prescrizione.

Detta lettera è in preparazione e verrà fornita a tutti gli associati che intendessero procedere in tal senso. Testo e modalità saranno disponibili presso gli uffici dell'Associazione in Via Nizza.

La Legge Fornero

La Legge Fornero aveva bloccato per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica delle pensioni superiori ad € 1.405,05.

Si è trattato del più severo blocco della perequazione mai attuato, arrivando a toccare fasce deboli di pensionati mai toccati prima.

Per questo è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza del 30 Aprile 2015. Negli altri anni di blocco della perequazione erano stati penalizzate solo le pensioni più elevate. Per i blocchi della perequazione degli altri anni si vedano: 2008 e 2014 nonché prima 1998/2000, anche con riferimento alle pensioni integrative.

Chi è interessato:

Tutti coloro che nel 2012 e 2013 hanno percepito una pensione (anche sommando varie pensioni INPS ed integrative) superiori ad **€ 1.405,05 lorde**.

Gli aumenti e gli arretrati dal 2012 spettano sia sulla pensione Inps che su quella complementare (o integrativa).

Cosa fare:

In teoria il pagamento dovrebbe essere spontaneo, sia da parte dell' INPS che dei Fondi Integrativi. In concreto l' INPS non pagherà se non riceverà dal Governo le somme necessarie (enormi). Inoltre il Governo ha emanato un DL – pubblicato sulla GU del 22/5 – che di fatto consente all'INPS di pagare arretrati assolutamente ridotti (dal 8 al 2% !!) solo per le fasce da 3 a 6 volte il trattamento minimo -per pensioni ricomprese fra € 1405 ed € 2886 lordi.

I Fondi integrativi sono obbligati a pagare subito, ma naturalmente faranno resistenza.

Secondo l'interpretazione più attendibile il termine di prescrizione del diritto agli arretrati nei confronti dell'INPS è di cinque anni ,ma secondo un'altra interpretazione possibile sarebbe applicabile il termine di decadenza di tre anni.

E' bene quindi inviare una richiesta all'INPS il più presto possibile, quanto meno ai fini interruttivi della prescrizione (con il modulo che a giorni sarà disponibile presso l'Associazione).

Per le pensioni integrative (Fondo Pensioni) il termine di prescrizione è sicuramente di cinque anni ed a breve sarà disponibile il modulo presso l'Associazione.

Cosa spetta:

Secondo la sentenza della Consulta spettano sia gli arretrati dal 1° gennaio 2012 che l' aumento mensile per il futuro.

Spettano anche gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati.

Gli aumenti spettanti:

Gli aumenti spettanti dopo la sentenza sono compresi fra il 4,28% ed il 5,13 % mensili
Inoltre spettano gli arretrati dal 2012.

I calcoli della perequazione sono individuali, e dipendono dall' ammontare individuale della pensione.

La perequazione è così calcolata sull' aumento ISTAT:

- al 100 % fino a 3 volte la pensione minima;
- al 90% da 3 a 5 volte la pensione minima;
- al 75% oltre 5 volte la pensione minima.

anno	Istat al 100%	Istat al 90%	Istat al 75%
2012	2,70%	2,43%	2,03%
2013	3,00%	2,70%	2,25%
Totale	5,70%	5,13%	4,28 %

La tassazione degli arretrati

Normalmente la pensione mensile viene tassata con l' aliquota irpef applicabile al singolo pensionato in base allo scaglione di reddito.

Senonchè gli arretrati pensionistici per legge vanno assoggettati a tassazione separata, cioè con aliquota media dell'ultimo biennio.

Dunque gli arretrati che si riceveranno godranno quanto meno di un vantaggio fiscale per il pensionato, in quanto su queste somme viene evitata la tassazione con l' aliquota marginale.

Breve excursus storico

La norma di legge: (ora abrogata) D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25:

25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. [...]. Il comma 3 dell' articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

La sentenza della Corte Costituzionale - 30 Aprile 2015

La sentenza ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione automatica che venne introdotto nel 2012/13 (vedi D.L. del 6 dicembre 2011 sopra riportato), ma che non venne mai più recuperato negli anni successivi.

Infatti il blocco non si è affatto esaurito in quei due anni, poiché quella perequazione non è stata semplicemente "sospesa", ma è stata invece tolta per sempre, con una decurtazione stabile e permanente della pensione mensile futura del 5-6%, che si estenderà un giorno anche alle future pensioni di reversibilità.

La sentenza della Corte è immediatamente esecutiva, e non necessita di decreti di attuazione. Questo è stato chiarito dalla stessa Corte Costituzionale in un suo comunicato ufficiale del 7 maggio 2015.

Ecco un breve estratto della sentenza: *"l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio"*

"La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico - dice ancora la sentenza - induce a ritenere che

siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività".

"Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36 Costituzione) e l'adeguatezza (art. 38). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà" (art. 2) e "al contempo attuazione del principio di eguaglianza", (art. 3).